

CONVENZIONE EX ART. 6, c. 1, lettera t, D.M. 150/2023

Gruppo 101 S.r.l. (d'ora in poi **101Mediatori**), P.IVA 03952990756, in persona del legale rappresentante p.t. Massimo LAZZARI (C.F. LZZMSM71H19E815A), con sede in Lecce alla via Merine n. 35,

e

Mediatio S.a.S. di Caldarola Gianpietro & C. (d'ora in poi **Mediatio**), con sede in Ruvo di Puglia (BA) alla via Scarlatti n. 104, codice fiscale e partita IVA 03772330712 in persona del legale rappresentante pro-tempore Gianpietro Caldarola (C.F. CLDGPT73C03A883N)

PREMESSO CHE

101Mediatori è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 294 degli Organismi di Mediazione e al n. 374 dell'elenco degli Enti di formazione tenuti presso il Ministero della Giustizia, quale Organismo deputato a gestire procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e successivi D.M. di attuazione;

Mediatio è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 252 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, quale Organismo deputato a gestire procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e successivi D.M. di attuazione (di seguito Partner);

il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha introdotto e disciplinato l'istituto della mediazione civile e commerciale quale strumento per giungere alla conciliazione delle controversie;

il citato Decreto Legislativo, novellato dal D. Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), stabilisce all'art. 4 che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;

per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di mediazione che tutte le sue sedi secondarie, quali articolazioni operative dell'ente;

l'art. 6 c. 1 lettera t del D.M. 150/2023 fa riferimento alla possibilità di stipulare accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione e all'impegno di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro;

101Mediatori e l'Organismo Partner intendono avvalersi reciprocamente delle strutture, del personale e dei rispettivi mediatori, anche per singoli affari di mediazione;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, le Parti come meglio sopra specificate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - DEFINIZIONI

Organismo Proponente – l'Organismo di mediazione che, avendo ricevuto una istanza di mediazione da un proprio cliente, la assegna, a norma della presente Convenzione, presso altra sede di un Organismo territorialmente competente;

Organismo Competente - l'Organismo che, ai sensi della legge, è territorialmente competente per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall'Organismo Proponente.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Oggetto della presente Convenzione è la possibilità per 101Mediatori di gestire una mediazione potendo usufruire della competenza territoriale che Mediatio s.a.s. ha presso il Tribunale di Trani, in virtù della sua sede di Ruvo di Puglia (BA) via Scarlatti 104.

ART. 3 - LIMITI DELL'ACCORDO

Con il presente accordo le Parti non creano alcun rapporto di dipendenza, agenzia, associazione, franchising, consorzio o joint-venture. Pertanto, ciascuna Parte contraente non ha alcun diritto o potere di assumere con terzi impegni ed obbligazioni in nome e per conto dell'altra.

Ciascuna parte opera, per l'attività di sua competenza, in piena autonomia e a proprio rischio nei confronti dei terzi, della clientela e dei propri dipendenti.

ART. 4 - GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

In virtù del presente accordo, l'Organismo Proponente potrà gestire l'istanza di mediazione con propri mediatori, esclusivamente in video-conferenza. L'Organismo Proponente, informato l'Organismo competente, si fa carico di gestire, a propria esclusiva cura e responsabilità, anche gli adempimenti amministrativi relativi alla procedura, tra i quali la ricezione in deposito dell'istanza di mediazione, la protocollazione dell'istanza, la convocazione delle parti al primo incontro di mediazione, la richiesta del versamento dei diritti e spese di segreteria e di ogni ulteriore indennità di mediazione. Non è previsto dalla presente convenzione che i mediatori dell'Organismo Proponente svolgano le mediazioni in presenza presso la sede dell'Organismo Competente. Pertanto, qualora la stessa mediazione dovesse svolgersi in presenza o in modalità mista, le mediazioni saranno gestite interamente dall'Organismo Competente, che nominerà un proprio mediatore

Se è richiesta la mediazione in presenza o in modalità mista, l'istanza ricevuta viene immediatamente inviata dall'Organismo proponente via pec all'Organismo Competente il quale la gestirà, a propria esclusiva cura e responsabilità, in applicazione del proprio regolamento e del relativo protocollo interno, designando un proprio Mediatore, richiedendo il versamento dei diritti e spese di segreteria e procedendo alla convocazione delle parti. L'istanza andrà trasmessa all'Organismo Competente completa dei dati previsti per legge e, preferibilmente, priva del numero di protocollo in quanto sarà successivamente assegnato dall'Organismo Competente.

In questo caso, l'Organismo Proponente comunicherà all'istante i riferimenti dell'Organismo Competente al quale dovrà essere rivolta ogni successiva richiesta di assistenza.

Per 101Mediatori

info@101mediatori.it

info@pec.101mediatori.it

Nr verde 800.910676

www.101mediatori.it

Per Mediatio Sas

info@mediatio.it

info@pec.mediatio.it

telefono: 080.3600724

www.mediatio.it

ART. 5 - COMPETENZE ECONOMICHE

Le indennità di mediazione che si applicano sono quelle previste dal Tariffario del Ministero di Giustizia vigente al momento della presentazione della istanza.

Le indennità di mediazione (spese di adesione e spese di mediazione) per le procedure gestite a norma della presente Convenzione sono incassate direttamente dall'Organismo cui è iscritto il mediatore incaricato della mediazione; l'Organismo che ha gestito la mediazione provvederà, entro trenta giorni dalla chiusura della mediazione, a rendicontare quanto spettante all'altro Organismo, in applicazione delle seguenti percentuali, escluse le spese vive:

In caso di mediazioni in presenza o in modalità mista, con mediatore nominato dall'Organismo Competente:

30% dell'importo incassato e fatturato, all'Organismo cui non appartiene il Mediatore;

70% dell'importo incassato e fatturato, all'Organismo cui appartiene il Mediatore.

Per le mediazioni con competenza territoriale in una delle sedi dell'Organismo Competente, ma gestite in videoconferenza da mediatori dell'Organismo Proponente, all'Organismo Competente non viene corrisposto alcun importo.

Resta inteso che i compensi dei mediatori sono esclusivamente a carico dell'Organismo presso il quale risultano iscritti.

ART. 6 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione è da intendersi limitata al singolo procedimento di mediazione sopra indicato e di cui si comunicherà prontamente il numero di protocollo non appena verrà depositata.

ART. 7 OBBLIGHI RECIPROCI

Entrambe le Parti si impegnano ad adempiere e far osservare gli obblighi professionali, ovvero quelli deontologici ed etici relativi a fedeltà, diligenza, riservatezza, informazione, riserbo e segreto in merito ai fatti, ai documenti, agli elaborati ed a qualsiasi altra informazione di cui il proprio personale sia venuto a conoscenza in esecuzione della presente Convenzione, salvo esplicita autorizzazione scritta o doveri verso le autorità competenti.

ART. 8 – COMUNICAZIONI AL MINISTERO

Ogni Organismo si occuperà di comunicare al Ministero la presente convenzione.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI E CORRISPONDENZA

Considerata l'entrata in vigore del Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016 e le modifiche e abrogazioni del D.lgs 196/03, premettendo che:

l'art. 4, comma 8, del suddetto Regolamento definisce il "Responsabile del Trattamento" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del Trattamento;

l'art. 28 del Regolamento, dispone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati Membri, che vincoli il Responsabile del Trattamento al Titolare del Trattamento.

nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le Parti riconoscono ed accettano, che l'organismo a cui è iscritto il mediatore affidatario della procedura (sia che si tratti dell'Organismo Competente che dell'Organismo proponente) tratterà i Dati Personali quale Titolare mentre l'altro organismo li tratterà come Responsabile esterno;

Gli Organismi presentano garanzie adeguate, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento prima citato, anche per la sicurezza del trattamento;

In virtù di tale trattamento, e al fine di consentire al Titolare di rispettare gli obblighi normativi imposti dal Regolamento e da ogni altra Legge Applicabile, le Parti hanno convenuto di stipulare uno specifico contratto, le cui condizioni definiscono le modalità con le quali l'Organismo Competente si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali "Responsabile del trattamento", come meglio descritto con specifico contratto ai sensi dell'art.28 del Reg. 2016/679/UE, integrante il presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

101Mediatori

Mediatio Sas